

EVENTI SISMICI 2016. SCHEMA DI POLIZZA FIDEIUSSORIA DA UTILIZZARE NELLE IPOTESI DI RICHIESTA DI EROGAZIONE DELL'ANTICIPO DEL %* DELL'IMPORTO AMMESSO A CONTRIBUTO.

Al Presidente della Regione
in qualità di Vice - Commissario per la ricostruzione post sisma 2016
ai sensi dell'articolo 1 comma 5 del D.L. n.189/2016 convertito in legge, con modificazioni, dall' *art. 1, comma 1, L. 15 dicembre 2016, n. 229*

PREMESSO

che in data è stata presentata all' Ufficio Speciale Ricostruzione tramite il sistema MUDE, la domanda di contributo a cui è stato attribuito il n.

che la suddetta domanda ha ad oggetto la richiesta di contributo **per l'esecuzione gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale su edifici che hanno subito danni lievi a causa degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi**, (Ordinanze n. 4/2016 e n. 8/2016), è stata presentata dal Sig. in qualità di proprietario /proprietaria/o e/o procuratore/ amministratore del condominio dell'edificio danneggiato dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016, sito nel Comune di , identificato al NCEU / Catasto Terreni foglio n. mappale n. **oppure in caso di persona giuridica**
Sig. in qualità di rappresentante legale dell'impresa proprietario /proprietaria/o e/o procuratore/ amministratore del condominio dell'edificio danneggiato dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016, sito nel Comune di identificato al NCEU / Catasto Terreni foglio n. mappale n. ;

OPPURE

che la suddetta domanda ha ad oggetto la richiesta **per la riparazione, il ripristino e la**

ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa delle attività economiche e produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016 (Ordinanza n.13/2017) è stata presentata dal Sig. in

[] qualità di proprietario proprietaria/o e/o
soggetto delegato/ amministratore del condominio [] dell'edificio
danneggiato dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016, sito nel
Comune di [] identificato al NCEU / Catasto Terreni foglio n. []
mappale n. [] **oppure in caso di persona giuridica**

Sig. [] in qualità di rappresentante legale
dell'impresa [] proprietario /proprietaria/o e/o procuratore/
amministratore del condominio [] dell'edificio danneggiato dagli
eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016, sito nel Comune di
[], identificato al NCEU / Catasto Terreni foglio n. []
mappale n. [] ;

OPPURE

che la suddetta domanda ha ad oggetto la richiesta di un contributo per **ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016** (Ordinanza n.19/2017) è stata presentata dal Sig. in

[] qualità di proprietario proprietaria/o e/o
procuratore/ amministratore del condominio dell'edificio danneggiato dagli eventi
sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016, sito nel Comune di
[], identificato al NCEU / Catasto Terreni foglio n. [],
mappale n. [] **oppure in caso di persona giuridica**

Sig. [] in qualità di rappresentante legale
dell'impresa [] proprietario /proprietaria/o e/o procuratore/
amministratore del condominio [] dell'edificio danneggiato dagli
eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016, sito nel Comune di
[] identificato al NCEU / Catasto Terreni foglio n. []
mappale n. []

che, con **Decreto del Vice Commissario per la Ricostruzione della Regione**

[] n. [] del [], è stato concesso un
contributo complessivo pari a € []

PREMESSO ALTRESÌ

che, ai sensi **dell'art. 7 dell'O.C. n. 8/2016**, così come modificato dall'art. 1 dell'O.C. n. 118/2021, l'interessato può chiedere, in occasione del SAL 0, il riconoscimento di un anticipo, non superiore al 30% dell'importo lavori ammesso a contributo, previa presentazione di apposita polizza fideiussoria, da recuperare, in occasione del pagamento del saldo del contributo.

La fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

In tale ipotesi il richiedente, inoltra all'Ufficio speciale, tramite la procedura informatica, la richiesta di anticipo, allegando la fattura e a polizza fideiussoria sotto forma di documento informatico con apposizione da parte di entrambi i contraenti della firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata o avanzata, di importo pari all'anticipo richiesto, incondizionata ed escutibile a prima richiesta nell'interesse dell'impresa affidataria dei lavori a favore del Vice Commissario, che la svincola dopo la erogazione del contributo a saldo, a seguito della verifica dell'insussistenza di motivi ostativi. Nell'ipotesi in cui la polizza non sia munita di doppia firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata o avanzata da parte di entrambi i contraenti, l'impresa provvede ad inviare l'originale analogico della polizza al Vice Commissario, che la conserva per gli usi consentiti in caso di necessità e la svincola dopo la erogazione del contributo a saldo, a seguito della verifica dell'insussistenza di motivi ostativi.

OPPURE

che, ai sensi dell'articolo **16 dell'O.C. n. 13/2017**, così come modificato dall'art. 2 dell'O.C. n. 118/2021, in occasione del SAL 0, l'interessato può chiedere il riconoscimento di un anticipo, non superiore al 30% dell'importo lavori ammessi a contributo, previa presentazione di apposita polizza fideiussoria.

La fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

In tale ipotesi il richiedente, inoltra all'Ufficio speciale, tramite la procedura informatica, la richiesta di anticipo, allegando la fattura e la polizza fideiussoria sotto forma di documento informatico con apposizione da parte di entrambi i contraenti della firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata o avanzata, di importo pari all'anticipo richiesto, incondizionata ed escutibile a prima richiesta nell'interesse dell'impresa affidataria dei lavori a favore del Vice Commissario, che la svincola dopo la erogazione

del contributo a saldo, a seguito della verifica dell'insussistenza di motivi ostativi. Nell'ipotesi in cui la polizza non sia munita di doppia firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata o avanzata da parte di entrambi i contraenti, l'impresa provvede ad inviare l'originale analogico della polizza al Vice Commissario, che la conserva per gli usi consentiti in caso di necessità e la svincola dopo la erogazione del contributo a saldo, a seguito della verifica dell'insussistenza di motivi ostativi.

OPPURE

che, ai sensi dell'art. 17, comma 4 dell'**Ordinanza n. 13/2017**, il beneficiario può richiedere un anticipo fino al 20% dell'importo ammesso a contributo, la cui erogazione è subordinata a condizione che venga allegata polizza fidejussoria **incondizionata ed escutibile a prima richiesta** a favore del Vice Commissario straordinario di importo almeno pari all'ammontare delle somme richieste, comprensive della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento da parte del beneficiario al soggetto garante. Tale anticipo può essere richiesto anche nell'interesse delle imprese affidatarie della fornitura e installazione delle strutture prefabbricate. In tale ipotesi, l'anticipo è erogato a condizione che:

- a) il contratto con le imprese affidatarie dei lavori o della fornitura e installazione dei prefabbricati sia stato stipulato in data antecedente la presentazione della domanda di anticipo;
- b) vengano prodotte fatture di importo pari all'anticipo richiesto, da computare al netto dell'IVA se recuperabile;
- c) vengano allegate polizze **fidejussorie incondizionate ed escutibili** a prima richiesta a favore del Vice Commissario straordinario di importo almeno pari all'ammontare delle somme richieste fatturate quali anticipo, comprensive della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento da parte del beneficiario al soggetto garante. La fidejussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all' *art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall' *art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.*;

OPPURE

che, ai sensi dell'articolo 14 dell'**O.C. n. 19/2017**, così come modificato dall'art. 2 dell'O.C. n. 118/2021, così come modificato dall'art. 2 dell'O.C. n. 118/2021, in occasione del SAL 0, l'interessato può chiedere il riconoscimento di un anticipo, non superiore al 30% dell'importo lavori ammessi a contributo, previa presentazione di apposita polizza fideiussoria.

La fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art.

161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

In tale ipotesi il richiedente, inoltra all'Ufficio speciale, tramite la procedura informatica, la richiesta di anticipo, allegando la fattura e la polizza fideiussoria sotto forma di documento informatico con apposizione da parte di entrambi i contraenti della firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata o avanzata, di importo pari all'anticipo richiesto, incondizionata ed escutibile a prima richiesta nell'interesse dell'impresa affidataria dei lavori a favore del Vice Commissario, che la svincola dopo la erogazione del contributo a saldo, a seguito della verifica dell'insussistenza di motivi ostativi. Nell'ipotesi in cui la polizza non sia munita di doppia firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata o avanzata da parte di entrambi i contraenti, l'impresa provvede ad inviare l'originale analogico della polizza al Vice Commissario, che la conserva per gli usi consentiti in caso di necessità e la svincola dopo la erogazione del contributo a saldo, a seguito della verifica dell'insussistenza di motivi ostativi.

PREMESSO INFINE

che il beneficiario del contributo come sopra individuato ha presentato all'Ufficio Speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione , tramite il sistema MUDE, una richiesta di erogazione pari a complessivi € () corrispondenti al %* dell'importo ammesso a contributo per i lavori da eseguire pari a € () concesso;

che il beneficiario, nella domanda di contributo e nella richiesta di erogazione dello stesso indica quale impresa affidataria dei lavori/ impresa fornitrice dei prefabbricati o dei beni strumentali:

RAGIONE SOCIALE:

PARTITA IVA:

CODICE FISCALE:

SEDE LEGALE IN VIA

COMUNE DI

TUTTO CIÒ PREMESSO

che forma parte integrante e sostanziale del presente atto

Il sottoscritto , di seguito indicato

“Fidejussore”, con sede legale in [] , iscritto nel Repertorio Economico Amministrativo al n. [] , iscritto all'albo/elenco [] , a mezzo dei sottoscritti signori:

a) [] nato a [] il [] , in qualità di [] soggetto legittimato come da atto costitutivo e/o procura alla sottoscrizione del presente atto, allegato/a alla presente fidejussione;

b) [] nato a [] il [] , in qualità di [] soggetto legittimato come da atto costitutivo e/o procura alla sottoscrizione del presente atto, allegato/a alla presente fidejussione;

c) [] nato a [] il [] in qualità di [] soggetto legittimato come da atto costitutivo e/o procura alla sottoscrizione del presente atto, allegato/a alla presente fidejussione;

si costituisce

con il presente atto “Fidejussore” nell’interesse dell’impresa affidataria dei lavori [] di seguito indicata “Impresa contraente ” ed a favore del **Presidente della Regione** [] **in qualità di Vice Commissario Straordinario per la ricostruzione post sisma 2016**, ai sensi dell’art. 2 comma 5 del D.L. n.189/2016 convertito in legge, con modificazioni, dall’ *art. 1, comma 1, L. 15 dicembre 2016, n. 229*, di seguito indicato “Vice Commissario” - per un importo pari a € [] ([]) **corrispondente al** [] %* **del contributo concesso** pari a € [] ([]) oltre alla maggiorazione per interessi legali maturati nel periodo compreso tra la data dell’erogazione dell’anticipazione e quella del rimborso, alle seguenti

CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA IL “FIDEJUSSORE” ED IL “VICE COMMISSARIO”.

ARTICOLO 1 OGGETTO DELLA GARANZIA E OBBLIGHI DEL FIDEJUSSORE

1. Il “Fidejussore” garantisce irrevocabilmente ed incondizionatamente al “Vice Commissario” la restituzione della somma complessiva erogata ai sensi

a titolo di anticipazione all' "Impresa contraente". Tale importo sarà automaticamente rivalutato sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data dell'erogazione dell'anticipazione a quella del rimborso. La garanzia è anche estesa alle spese per la denuncia al "Fidejussore" della causa eventualmente promossa contro l'"Impresa contraente" ed alle spese successive, ai sensi dell'art. 1942 cod. civ.

2. Il fideiussore presta irrevocabilmente ed incondizionatamente la presenta fidejussione a prima richiesta e senza facoltà di opporre eccezioni, con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 cod. civ., volendo ed intendendo restare obbligato in solido con l'Impresa. La fidejussione manterrà efficacia, in deroga all'art. 1955 cod. civ, anche nel caso in cui, non potesse aver luogo la surrogazione del fideiussore nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi spettanti alla medesima impresa.

3 - Le obbligazioni derivanti dalla fidejussione sono solidali e indivisibili anche nei confronti dei successori o degli aventi causa.

ARTICOLO 2 PAGAMENTO DEL RIMBORSO E RINUNCE

1. Il "Fidejussore" si obbliga ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta inoltrata a mezzo pec o con raccomandata con ricevuta di ritorno del "Vice Commissario", non oltre 15 (quindici) giorni dalla ricezione di detta richiesta.

2. Al Vice commissario non può essere opposta alcuna eccezione o contestazione da parte del Fideiurssore, che fin da ora espressamente vi rinuncia, anche in caso di eventuale opposizione da parte del Contraente o da altri soggetti comunque interessati, in caso di pendenza di eventuale controversia sulla sussistenza e/o esigibilità del credito ed anche nel caso in cui il Contraente sia stato dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali o di liquidazione, tutto ciò in espressa deroga a quanto stabilito dall'art. 1945 del cod. civ.

3. - I diritti derivanti al Vice Commissario dalla fidejussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso l'Impresa Esecutrice, senza che essa sia tenuta ad escutere L'Impresa o il Fidejussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ. che qui si intende derogato.

4. Nel caso di ritardo nella liquidazione dell'importo garantito, comprensivo di interessi e spese, "il Fidejussore" corrisponderà i relativi interessi moratori in misura pari al tasso di riferimento (ex tasso ufficiale di sconto), maggiorato di due punti, con decorrenza dal sedicesimo giorno successivo a quello della ricezione della richiesta di rimborso, senza necessità di costituzione in mora.

5. Nel caso di dichiarazioni non veritiere prodotte dall'"Impresa contraente", il "Fidejussore" potrà eccepirne la sussistenza e rivalersi solo nei confronti dell'"Impresa

contraente” medesima.

ARTICOLO 3

PAGAMENTO DELLA COMMISSIONE/PREMIO E DEPOSITO CAUTELATIVO

1. Il mancato pagamento della commissione/premio e degli eventuali supplementi di commissione/premio da parte dell’ “Impresa debitrice” non potrà essere opposto al “Vice Commissario”, né potrà limitare l’efficacia o la durata della presente garanzia.
2. Ugualmente non potrà essere opposta al “Vice Commissario” la mancata costituzione da parte dell’ “Impresa debitrice” del deposito cautelativo nei casi previsti dall’art. 1953 cod. civ.

ARTICOLO 4

INEFFICACIA DI CLAUSOLE LIMITATIVE DELLA GARANZIA

1. Sono da considerare inefficaci eventuali limitazioni dell’irrevocabilità, incondizionabilità ed escutibilità a prima richiesta della presente fidejussione.
2. Le clausole di cui al presente articolo vengono approvate ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ.

ARTICOLO 5

REQUISITI SOGGETTIVI

1. Il “Fidejussore” certifica ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000 alternativamente di possedere i seguenti requisiti, ai sensi dell’art. 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348:
 - Banca o Istituto di Credito, di essere iscritto all’Albo delle Banche presso la Banca d’Italia numero , data iscrizione ;
 - Società di assicurazione, ai sensi della L. n. 348 del 1982, di essere inserita nell’elenco delle imprese autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni presso l’ISVAP, di far parte di consorzi di coassicurazione anche a copertura dei rischi per tale attività, nonché di aver sempre onorato eventuali precedenti impegni con l’Ente garantito numero , data iscrizione ;
 - Società finanziaria, di essere inserita nell’elenco speciale di cui all’art. 107, del d.lgs. n. 385/1993 presso la Banca d’Italia, nonché di aver sempre onorato eventuali precedenti impegni con l’Ente garantito numero , data iscrizione .

ARTICOLO 6
DURATA DELLA GARANZIA E SVINCOLO

1. La garanzia ha una durata di 12 (dodici) mesi, decorrenti dalla data dell'erogazione all' "Impresa contraente", da parte del "Vice Commissario" dell'importo garantito e si intenderà automaticamente e tacitamente prorogata in via continuativa alla data in cui il "Vice Commissario" non ne abbia disposto l'escussione ovvero non ne abbia disposto lo svincolo che avverrà mediante trasmissione della dichiarazione liberatoria. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, la garanzia si intenderà comunque valida ed operante non oltre il termine di 90 giorni dal decreto di erogazione del SAL finale da parte dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione della Regione .
2. La garanzia è svincolata solo qualora, ad insindacabile giudizio del "Vice Commissario", non si configurino al momento dello svincolo ipotesi di revoca anche parziale del contributo e qualora il beneficiario del contributo dimostri, all'atto della presentazione delle richieste di erogazione degli stati di avanzamento lavori, di aver sostenuto una spesa pari almeno all'ammontare dell'anticipo erogato."

ARTICOLO 7
IMPOSTE E TASSE

1. Il Fidejussore assume a proprio carico ogni imposta, tassa, contributo e tributo erariale e locale applicabile in relazione alla conclusione e all'esecuzione del presente contratto di garanzia e di tutti gli atti ad esso inerenti e conseguenti.

Art. 8

Foro competente e legge applicabile

1. La presente garanzia è regolata dalla legge italiana e per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione, esecuzione ed estinzione della medesima sarà competente in via esclusiva il Foro di .

DATA

L'IMPRESA CONTRAENTE
(Firma autenticata)

IL FIDEJUSSORE
(Firma autenticata)

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del cod. civ. i sottoscritti "fideiussore" e "impresa contraente" dichiarano di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti.
Art. 1 – (Oggetto della garanzia e obblighi della società)

- Art. 2 – (Pagamento del rimborso e rinunce)
- Art. 3 – (Pagamento della commissione/premio e deposito cautelativo)
- Art. 4 – (inefficacia di clausole limitative della garanzia)
- Art. 5 – (Requisiti soggettivi)
- Art. 6 – (Durata della garanzia e svincolo)
- Art. 7 - (Imposte e tasse)

L'IMPRESA CONTRAENTE
(Firma autenticata)

IL FIDEJUSSORE
(Firma autenticata)

DATA

IN ALLEGATO:

Fotocopia carta identità del legale rappresentante del fidejussore

Fotocopia carta identità del legale rappresentante impresa creditrice

La presente polizza fidejussoria deve essere trasmessa all' Ufficio speciale ricostruzione
 a mezzo PEC.